N. -----/2011 R.Gen.Aff.Cont.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. -----/2011 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 10/06/2014 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 14/10/2014, vertente:

TRA

CLIENTE, c.f.: (OMISSIS), elett.te dom.to, in Napoli, via (OMISSIS) , presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), c.f.: (OMISSIS), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

- ATTORE

E

BANCA, elett.te dom.ta in Napoli, alla via (OMISSIS), presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS), c.f.: (OMISSIS), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- CONVENUTA ed ATTRICE IN RICONVENZIONALE

Oggetto: Contratti bancari. Ripetizione di indebito.
Conclusioni: come da verbale relativo all'udienza del 10/06/2014.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 24.3.2011**CLIENTE**, - sulla premessa di avere intrattenuto, sin dal luglio del 2008, un rapporto di conto corrente, identificato dal numero (OMISSIS), con la filiale di Napoli, della **BANCA**, che, tuttavia, l'istituto di credito determinava i tassi di interesse debitori mediante la clausola di rinvio agli usi su piazza, capitalizzava detti interessi in violazione del divieto di anatocismo, applicava commissioni di massimo scoperto mai pattuite, antergava le valute a debito del correntista e postergava quelle a credito di esso, in assenza di qualunque previsione negoziale, ed, infine, domandava tassi di interesse passivi superiori al limite di legge – domandava che, accertata la parziale nullità del citato contratto, determinato l'esatto rapporto di dare avere tra le parti, il Tribunale condannasse la convenuta a restituire tutte le somme da essa indebitamente riscosse.

Costituitasi tempestivamente in giudizio, la banca, nel contestare ogni avversa pretesa, spiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento dell'importo di euro 11.668,08, costituente il saldo contabile negativo del conto corrente al 4.5.2011, data della sua estinzione.

Ciò posto, occorre anzitutto soffermarsi sulle questioni di parziale nullità del contratto, sollevate dalla parte attrice.

Al riguardo, rileva il Tribunale che le doglianze mosse dal correntista non siano fondate.

Invero, nel costituirsi in giudizio, l'istituto di credito odierno convenuto versava in atti una copia del contratto di conto corrente, identificato dal numero 820707, sottoscritto da **CLIENTE** l'8.5.2008, nonché il documento di sintesi, allegato al medesimo contratto, contenente la disciplina economica del rapporto.

A fronte di tale tempestiva produzione documentale, l'attore, all'udienza di prima comparizione tenutasi l'8.7.2011, si limitava ad una generica – ed in quanto tale, inammissibile – eccezione di difetto di conformità delle copie prodotte agli originali.

Peraltro, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'istituto di credito produceva, in originale, il contratto, il documento di sintesi, nonché gli estratti conto integrali, relativi all'intera durata del rapporto.

Né, al fine di contestare la valenza probatoria dei citati documenti, giova opinare che il contratto non rechi data certa e che il correntista lo abbia sottoscritto senza volerne il contenuto.

Circa il primo profilo, è sufficiente osservare che, in difetto di un disconoscimento della sottoscrizione, nella specie non intervenuto, il contratto deve ritenersi opponibile alla parte, contro cui sia prodotto, in ogni suo elemento (fatte salve, ovviamente, eventuali ragioni di nullità per violazione di legge), inclusa, quindi, la data.

Nessun dubbio residua, pertanto, in ordine al fatto che il contratto, prodotto in giudizio dalla convenuta, sia stato effettivamente concluso dalle parti nel giorno in esso indicato.

Quanto alla dedotta assenza di volontà del correntista, si tratta, invece, di una doglianza generica e completamente indimostrata.

Pertanto, alla luce della richiamata produzione documentale, tutte le doglianze formulate nell'atto introduttivo, inerenti l'indeterminatezza del tasso di interesse, la violazione del divieto di anatocismo, l'omessa pattuizione della commissione di massimo scoperto, l'omessa disciplina delle valute, debbono ritenersi infondate.

Infatti, nel documento di sintesi versato in atti dalla banca, inerente la disciplina economica del rapporto di conto corrente intercorso con il **CLIENTE**, come si desume chiaramente dall'espressa indicazione del numero identificativo di detto contratto su di esso riportata, sono contenute le seguenti indicazioni: tasso di interesse creditore, tasso di interesse debitore, commissione sul massimo scoperto, disciplina delle valute, regime delle spese, periodicità di capitalizzazione degli interessi.

In particolare, quanto alla dedotta violazione del divieto sancito dall'art. 1283 c.c., giova rilevare che, nella specie, viene in rilievo un rapporto sorto nel maggio del 2008, come tale soggetto, *ratione temporis,* alla disciplina dettata dall'art. 120

TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e dalla successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000.

Come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera CICR citata).

Tali condizioni, nel caso di specie, risultano rispettate, poiché, come si desume chiaramente dal documento di sintesi dinanzi richiamato, nel contratto di conto corrente stipulato tra le parti, risulta pattuita la medesima periodicità (trimestrale) di regolamentazione degli interessi debitori e di quelli creditori, ed, inoltre, la clausola di cui all'art. 7 delle condizioni generali di contratto, nella quale è contenuta, appunto, la previsione inerente la detta capitalizzazione, è specificamente richiamata in calce al contratto stesso e sottoscritta dal correntista (cfr. allegato 2 alla memoria depositata da parte convenuta il 14.10.2011).

Inoltre, dall'esame degli estratti conto, pure prodotti dalla convenuta, si ricava che la capitalizzazione degli interessi creditori e di quelli debitori è stata effettivamente operata dalla banca nel rispetto del principio di pari periodicità.

Può, pertanto, affermarsi che l'applicazione di interessi anatocistici trimestrali, anche passivi, sia, nella fattispecie, legittima.

In relazione alla dedotta nullità della commissione di massimo scoperto, deve premettersi che, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), tale ampia e generica espressione è stata impiegata per individuare fattispecie anche molto diverse tra di loro.

Infatti, essa veniva riferita al pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli.

In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la testi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n.4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).

Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo **la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo** (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza

14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).

Del resto, tale ultimo orientamento si rivela **conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c.**, secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, **e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB**, che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l'istituto della commissione di massimo scoperto: posto, infatti, che, sino ad un recente passato non vi era alcuna definizione normativa della fattispecie, affermatasi nella prassi creditizia ed evoluta e modifica nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca.

La commissione di massimo scoperto è stata infatti diversamente definita o individuata, limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse, come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento. Da tale diversità di natura e giustificazione è derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della commissione, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo.

In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), **in assenza dei quali non puo' nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria**, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (cfr. in termini, Trib. Reggio Emilia, 23/4/14, in Il Caso.it).

In applicazione dei richiamati principi, nella specie, la clausola pattizia che disciplina l'onere economico in discorso può considerarsi sufficientemente determinata, dal momento che essa indica **la misura del tasso** (pari all'1,10%), **la periodicità di conteggio** (che, essendo riferita ad ogni liquidazione del conto, deve intendersi trimestrale), **la base di calcolo** (che, come emerge dalla lettura del documento di sintesi, corrisponde all'ammontare del fido accordato al correntista).

Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che, come dinanzi osservato, l'art. 2 bis del DL 185/08, convertito con L. n. 2/09, aveva introdotto una prima regolamentazione della materia (con la quale si intendeva ricollegare l'applicazione della commissione di massimo scoperto alle sole ipotesi di conto corrente affidato ed ai soli casi di effettivo utilizzo delle somme accreditate), prevedendosi l'obbligo per gli istituti di credito di adeguare la disciplina dei contratti in corso, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Nella specie, dall'esame degli estratti conto prodotti dalla convenuta, si ricava che, in effetti, la banca, a partire dal mese di giugno del 2009, (e, quindi, nel rispetto del termine imposto dall'art. 2 bis, dinanzi indicato), abbia applicato al rapporto, non più la commissione di massimo scoperto, ma, appunto, il cd. corrispettivo di messa a disposizione fondi, in tal modo conformandone la disciplina alle disposizioni frattanto introdotte dalla L. n. 2/09.

Da quanto dinanzi esposto, consegue che anche la doglianza, afferente la dedotta nullità della commissione di massimo scoperto e della clausola pattizia che la prevedeva, debba essere disattesa.

Analoga considerazione va svolta in relazione al regime delle valute, che, come dinanzi osservato, è stato, nel caso in esame, oggetto di espressa disciplina pattizia (cfr. documento di sintesi in atti).

Per quanto concerne, poi, il dedotto superamento del tasso soglia, merita, preliminarmente, evidenziare come la doglianza sia, al pari del resto di tutte le altre poste in citazione, oltremodo generica.

Infatti, parte attrice, si è limitata ad operare un mero richiamo delle norme di legge e dei principi giuridici vigenti in materia, omettendo finanche di allegare in quali trimestri si verificava il preteso superamento del tasso soglia.

Peraltro, considerando come rilevanti, ai fini della consumazione del delitto di usura, i tassi vigenti al momento della pattuizione, la doglianza si rivela infondata.

Infatti, dal DM del 18.3.2008, contenente la rilevazione dei TEGM per il trimestre aprile/giugno 2008, - cui occorre fare riferimento, risalendo, come detto, la stipulazione del contratto *inter partes*, al mese di maggio 2008 -, emerge che, per aperture di credito in conto corrente fino ad euro 5000,00 (fattispecie che, dall'esame degli estratti conto, risulta ricorrere nella specie), il tasso soglia era del 19,37%.

Pertanto, essendo il tasso previsto in contratto del 13,00%, alcun superamento del limite di legge è, nella specie, ravvisabile.

In definitiva, la domanda attorea, di accertamento della parziale nullità del contratto di conto corrente, deve essere interamente rigettata, perché, oltre ad essere carente sul piano assertivo, si è pure dimostrata del tutto infondata.

Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che le deduzioni, operate per la prima volta dall'attore nella comparsa conclusionale, inerenti il rapporto di apertura di credito, identificato dal numero 30243P, il cui saldo debitore sarebbe poi transitato sul conto corrente posto a fondamento della domanda originaria, esulino dal *thema decidendum* della lite.

Esse, infatti, risultano chiaramente tardive, non avendo l'attore, né in citazione, ne nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., mai operato alcun cenno a tale ulteriore profilo.

In ogni caso, la doglianza si rivela non dimostrata e smentita dai documenti in atti, dal momento che l'estratto conto iniziale, del rapporto di conto corrente n. 820707, riporta un saldo pari a zero, laddove, se su tale conto fosse stata addebitata l'esposizione debitoria rinveniente da un precedente rapporto, nell'estratto avrebbe dovuto necessariamente riscontrarsi la relativa annotazione contabile.

Va, invece, ritenuta fondata la domanda riconvenzionale spiegata dall'istituto di credito.

Quest'ultimo, infatti, ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, producendo, oltre al contratto ed al documento di sintesi, gli estratti conto integrali, inerenti il rapporto di conto corrente posto a base della domanda, dall'8.5.2008, data di stipula del contratto, al 30.4.2011, data di chiusura dello stesso.

Orbene, sulla scorta di tale documentazione, può affermarsi che, all'epoca di cessazione del rapporto, il saldo debitore dello stesso ammontava a complessivi euro 11.668,08.

D'altra parte, a fronte della citata produzione documentale, il correntista, onde giustificare il ricorso ad un accertamento contabile tramite la nomina di un CTU, era tenuto ad operare una contestazione specifica degli addebiti, quanto meno allegando quali poste dovessero ritenersi invalide.

In difetto di tali puntuali deduzioni, la parte non può dolersi del fatto che il Giudice non abbia disposto un accertamento contabile, poiché in siffatta ipotesi esso verrebbe ad assumere carattere meramente esplorativo (cfr. al riguardo, ordinanza resa da questo Giudice in data 30.11.2012, con la quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni).

In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, **CLIENTE** va condannato, quindi, al pagamento, in favore di **BANCA**, della somma di euro 11.668,08, oltre interessi al tasso convenzionale annuo del 13% a decorrere dal 14.6.2011, data di costituzione in giudizio della convenuta, al soddisfo.

In ordine alle spese processuali, rileva, da ultimo, il Tribunale che, avuto riguardo all'esito del giudizio, le stesse, liquidate come in dispositivo a norma del Dm 55/14, debbano seguire la soccombenza della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta le domande proposte dall'attore;

2) in accoglimento per quanto di ragione della proposta domanda riconvenzionale, condanna **CLIENTE** al pagamento, in favore di **BANCA**, della somma di euro 11.668,08, oltre interessi al tasso convenzionale annuo del 13% a decorrere dal 14.6.2011 al soddisfo;

3) condanna altresì **CLIENTE** al pagamento, in favore di **BANCA**, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.560,25, di cui euro 4.835,00 per compenso, euro 725,25 per spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 15/10/2014.

Il Giudice
(dott. Massimiliano Sacchi)

La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.